



Agenzia Nazionale  
per l'amministrazione  
e la destinazione  
dei beni sequestrati  
e confiscati  
alla criminalità  
organizzata



## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

L'**Università degli Studi di Napoli Federico II** (di seguito **Università**), con sede in Napoli, Corso Umberto I, cod. fisc. 00876220633, rappresentata dal Rettore p.t., Prof. Gaetano Manfredi ivi domiciliato per la carica

### E

L'**Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (di seguito **ANBSC**), con sede principale in Reggio Calabria – Via Amendola, is. 66 n. 2 codice fiscale 92069980800, rappresentata dal Direttore p.t., dott. Umberto Postiglione,

### PREMESSO CHE

- l'ANBSC e l'Università, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere un Protocollo d'intesa pluriennale volto ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni specifiche sia nell'area giuridico-economica, sia in quella tecnico-scientifica;
- le singole collaborazioni, si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula, di volta in volta, di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni
- in particolare, per quanto attiene l'ANBSC, l'art. 3, comma 4, lett. h) del decreto legge 4 febbraio del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 marzo 2010, n. 50, che prevede la possibilità per l'Agenzia di sottoscrivere convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- in particolare per quanto attiene l'Università, l'art. 2 commi 2 e 10 dello Statuto emanato con D.R. n. 2897 del 04.09.2013 e modificato con D.R. n. 2320 del 13.07.2016 in cui si prevede che "Fini primari dell'Università sono la ricerca e la didattica che l'Ateneo persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti..." e che l'Università "concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del

livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca. A tal fine sostiene in particolare programmi europei e di cooperazione e favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture....”

#### **PREMESSO INOLTRE CHE**

- l'Università rappresenta una delle principali istituzioni operanti nell'ambito della formazione, della didattica e della ricerca dell'area metropolitana di Napoli;
- presso le strutture dell'Università operano gruppi di ricerca che svolgono attività nel settore del sistema sanzionatorio, delle misure di contrasto alla criminalità organizzata e della destinazione dei beni confiscati ed hanno maturato una vasta esperienza nel campo degli studi teorici e sperimentali relativi ai diversi aspetti scientifici di tali settori, acquisendo un notevole bagaglio di conoscenze e strumenti metodologici in tale ambito;
- l'Università svolge, inoltre, un'intensa attività di formazione di carattere istituzionale in tali aree;
- l'Università è interessata all'ulteriore approfondimento di tali studi ed alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;
- l'Università nel rispetto della normativa universitaria vigente ed in specie degli artt. 27, 66 e 92 della legge 382 del 1980 , intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche;
- l'Università, in base al Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione dei risultati di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 703 del 20/02/2013, può svolgere attività di ricerca pura o applicata, consulenza e didattica per conto di committenti pubblici o privati mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
- l'ANBSC, anche al fine di un maggiore efficacia nei propri compiti istituzionali, svolge attività e studi nel settore delle misure di sicurezza e di prevenzione, con particolare riferimento all'innovazione normativa ed alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori di sua competenza;
- l'ANBSC nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, è interessata al coinvolgimento di competenze disciplinari ed interdisciplinari nello sviluppo di studi, ricerche e indagini relativi alle diverse fasi della sua attività;
- l'ANBSC intende concorrere, nei limiti e nel rispetto dei propri precisi compiti istituzionali, alla diffusione nel Paese di una cultura della legalità, promuovendo iniziative di studio, ricerca e formazione nel settore, anche attraverso scambi con istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali e collaborando alla realizzazione di progetti a tali fini indirizzati che potranno essere proposti dall'Università in assoluta libertà;

- il Consiglio direttivo dell'ANBSC nella riunione del 20 marzo 2017 ha approvato il presente testo del Protocollo, ai fini della sottoscrizione;

- il Rettore dell'Università con proprio decreto ha approvato il presente testo del Protocollo, ai fini della sottoscrizione;

## **TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

### **Art. 2 (Scopo del Protocollo d'intesa)**

Il presente Protocollo d'intesa ha lo scopo di utilizzare risorse, dati e competenze esistenti presso l'Università e presso l'ANBSC per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico-tecnica e di formazione.

### **Art. 3 (Oggetto del Protocollo d'intesa)**

1. Nell'ambito della presente collaborazione le Parti potranno, tra l'altro, realizzare ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale. L'attività di ricerca potrà essere svolta presso l'Università e/o presso l'ANBSC con personale di entrambi gli Enti.

- a) l'ANBSC può proporre di affidare all'Università attività di ricerca su temi di proprio prevalente interesse, anche richiedenti l'impegno di attrezzature ed impianti di particolare rilievo di proprietà dell'Università stessa. Tali attività di ricerca possono essere svolte separatamente o congiuntamente da personale dei due Enti. L'attività di eventuali gruppi misti potrà svolgersi sia presso l'ANBSC che presso l'Università.
- b) l'ANBSC può partecipare ad attività di ricerca di prevalente interesse dell'Università su proposta di quest'ultima.

2. Attività di elaborazione di buone pratiche e proposte di legge da sottoporre agli organi istituzionalmente competenti.

3. Attività di consulenza scientifica e tecnica in settori disciplinari connessi con l'attività dell'ANBSC.

4. Attività di monitoraggio e valutazione scientifica da parte dell'Università circa i progetti sperimentali e le attività istituzionali dell'ANBSC.

5. Attivazione di servizi comuni nei relativi settori di competenza e costituzione di centri di ricerca da gestire con apposita regolamentazione di cui all'art. 4 del presente Protocollo d'Intesa.

6. Attività didattico - scientifica svolta presso l'ANBSC e/o l'Università:

- a) l'Università e l'ANBSC possono concordare le modalità per lo svolgimento di attività didattiche complementari alla formazione di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico - scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del dottorato di ricerca, purché tali attività rientrino negli interessi dell'ANBSC stessa;
- b) l'ANBSC può richiedere all'Università prestazioni didattiche sotto forma di corsi di perfezionamento o seminari di aggiornamento e qualificazione professionale nei settori disciplinari di interesse, da svolgersi, anche in collaborazione, presso l'Università e/o presso le sedi dell'ANBSC;
- c) l'ANBSC può concorrere, nelle diverse forme anche economiche di volta in volta concordate, al sostegno di studenti e laureati per la partecipazione ad attività formative di proprio interesse ovvero alle altre attività disciplinate dal presente Protocollo d'intesa, nonché promuovere stage didattici e/o di formazione presso la propria sede per singoli studenti, anche proposti dall'Università;
- d) l'ANBSC può promuovere, anche su proposta dell'Università conferenze illustrative delle funzioni svolte dall'ANBSC, anche allo scopo di orientamento professionale, visite organizzate di gruppi di studenti presso l'Agenzia stessa, nonché convegni, tavole rotonde, incontri volti ad ampliare ed approfondire problematiche connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

**Art. 4**

**(Modalità di attuazione)**

1. Le attività oggetto del presente Protocollo d'intesa si realizzano attraverso la stipula di singoli accordi di collaborazione, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente, che disciplinano gli aspetti giuridici, economici ed i contenuti, conformemente alle disposizioni generali previste dal Protocollo d'intesa stesso.

**Art. 5**

**(Referenti)**

1. Per l'attuazione delle attività di cui agli artt. 2, 3 e 4 le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni.
2. In particolare, i Referenti provvedono a:
  - promuovere una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi settori di interesse, nonché delle rispettive competenze e capacità tecniche, anche suggerendo le linee degli interventi da realizzare in collaborazione;
  - predisporre, attraverso l'individuazione di aree di interesse e delle relative tipologie di collaborazione, un programma annuale di carattere generale, da realizzarsi attraverso la stipula di successivi accordi così come previsto dall'art. 4;
  - valutare i risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione tra le due Parti derivante dal Protocollo d'intesa.



3. Ai fini del presente protocollo si designa, per l'Università, il Prof. Carlo Longobardo; per l'ANBSC, il dott. Antonio Di Palma.

**Art. 6**  
**(Norme per il personale dei due Enti)**

1. Ai fini del presente Protocollo d'intesa, le Parti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro Ente impegnato in attività di collaborazione regolate dagli accordi di cui all'art. 4.

Le spese connesse allo scambio di personale sono a carico dell'Ente cui appartiene il personale che si reca presso l'altro Ente.

2. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive variazioni e integrazioni, il Personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Protocollo si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento.

3. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n.81 integrato con il D.Lgs 3.8.2009, n.106 ss.mm.ii. si stabilisce che le parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo.

4. Si demanda ai singoli accordi di collaborazione la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs 9.4.2008, n.81 e ss.mm.ii. e quant'altro necessario in applicazione dei rispettivi regolamenti interni in relazione alla tipologia della collaborazione posta in essere.

5. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti ed essere garantiti da apposita copertura assicurativa per i rischi incendio, furto e responsabilità civile verso terzi.

6. Il personale di ciascuna delle Parti si atterrà alle disposizioni di emergenza (anti-incendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento, nonché a tutte le disposizioni regolamentari in vigore nell'Ente ospitante.

7. Ciascuna delle Parti da atto che il proprio personale, dipendente o ad esso equiparato che svolgerà le attività di ricerca e didattica oggetto del presente Protocollo presso i locali della Parte ospitante è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa

8. L'attività del personale impegnato nell'espletamento dell'attività di cui al presente Protocollo che fruisca o meno di borse di studio o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

**Art. 7**  
**(Durata)**

1. Il Protocollo d'intesa avrà la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato, di volta in volta, per uguale periodo sulla base di espresso accordo scritto tra le Parti.

**Art. 8**  
**(Modifiche)**

1. Eventuali modifiche del presente protocollo devono essere concordate espressamente fra le parti e formare oggetto di protocolli aggiuntivi.

**Art. 9**  
**(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

**Art. 10**  
**(Riservatezza)**

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo d'intesa.

**Art. 11**  
**(Clausola di limitazione di responsabilità)**

Nell'attività di cui all'art. 3 del presente Protocollo l'ANBSC non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.

Nelle attività di cui all'art. 3 del presente Protocollo l'Università non si assume le obbligazioni dell'ANBSC né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.

Nelle attività di cui all'art. 3 del presente Protocollo è esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'ANBSC; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'ANBSC per le obbligazioni contratte dall'Università.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Napoli, lì 28 aprile 2017

Per l'Agenzia Nazionale per  
l'Amministrazione e la Destinazione dei  
Beni Sequestrati e Confiscati alla  
criminalità organizzata

Il Direttore

Prefetto Umberto Postiglione



Per l'Università degli Studi di Napoli  
Federico II

Il Rettore

Prof. Gaetano Manfredi

